



COMUNE DI BRONTE

Prov. di Catania

ORDINANZA SINDACALE N. 89 DEL 25/8/2017

OGGETTO: Revoca Ordinanza n. 67/2017 e autorizzazione alla riapertura dell'attività esercitata dalla ditta Mulino Luigi Zuccarà s.r.l..

IL SINDACO

PREMESSO che con propria Ordinanza n. 67, adottata il 3 luglio 2017, notificata in pari data, alla ditta interessata, a mezzo della quale si procedeva alla chiusura dell'attività esercitata dalla ditta "Mulino Luigi Zuccarà s.r.l.", con sede legale e produttiva in Bronte, via Lombardia nn.19/21 sino all'avvenuta ed accertata realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione del rumore ed a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti dalla vigente normativa, come accertato a seguito di nuovo intervento da parte dell'Arpa e comunicato al Comune;

VISTO il piano di risanamento acustico ambientale della ditta Mulino Luigi Zuccarà srl, assunto al protocollo generale dell'ente in data 17.07.2017 prot.n. 0014805. realizzato dagli ingegneri Nicola Ginardi e Giuseppe Santangelo relativo agli interventi per la riduzione delle emissioni acustiche da eseguire presso la sede operativa di via Lombardia nn. 19/21;

VISTA la nota prot. n. 47334 del 3/08/2017, con la quale l'ARPA ha trasmesso i risultati dell'accertamento di rilevamento acustico effettuato in data 1.08.2017 presso la ditta Mulino Luigi Zuccarà s.r.l., nella quale ha dichiarato di aver acquisito il suddetto piano di risanamento e accertato che la predetta ditta ha eseguito i lavori finalizzati alla riduzione del rumore prodotto;

ATTESA l'univoca formulazione dell'art.8, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, secondo il quale: "in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n.447, si applicano i limiti di cui all'art.6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991", che è a base della prevalente e costante giurisprudenza (T.A.R. Piemonte, sez. II 22.01.2011 n. 58; T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, II, 15.11.2010 n. 8045, T.A.R. Emilia Romagna- Parma, 18.09.2008 n. 385, 4.05.2005 n.244; T.A.R.Puglia-Lecce, I, 13.06.2007, n.2334; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I, 08.04.2011, n.183 e 24.04.2009, n. 275; T.A.R. Lombardia-Milano, I, 01.03.2004, n.813; T.A.R. Veneto, III, 31.03.2004, n. 847; T.A.R. Puglia-Bari, I, 14.05.2010, n.1896;

RILEVATO che dalle misurazioni effettuate dall'ARPA in sede del su menzionato accertamento dell'1.08.2017, non risultano superati i limiti previsti dalla succitata normativa;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca dell'ordinanza n. 67 del 3 luglio 2017, in quanto ne sono cessati i presupposti;

VISTO il D.P.C.M. 1.03.1991;

VISTA la legge 447/1995;

VISTO il D.P.C.M. 14.11.1997;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

la revoca dell'ordinanza sindacale numero 67 del 3 luglio 2017 e autorizza la riapertura dell'attività esercitata dalla ditta Mulino Luigi Zuccarà s.r.l., con sede legale e produttiva in Bronte, via Lombardia nn.19/21, a partire dal 28 agosto 2017, con l'osservanza dei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle 19:00.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune;

Che l'Ufficio Messi Comunali provveda alla notifica del presente provvedimento:

- al legale rappresentante della ditta Mulino Luigi Zuccarà s.r.l., con sede in Bronte via Lombardia n. 19/21, sig. Zuccarà Agatino, residente a Bronte in via Filippo Turati 67;
- all'A.S.P. Catania-Distretto di Bronte;
- al Comando di Polizia Municipale;
- alla V Area Tecnica;
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bronte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R.S., Sezione di Catania, entro il termine di 60 gg., ovvero nei 120 gg. al Presidente della Regione Siciliana.

I termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo online del Comune.



Il Sindaco
Avv. Graziano Calanna